



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Adigest S.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Giampaolo Mazzola, Simone Uliana, con domicilio eletto presso la Segreteria dell'intestato TAR ai sensi dell'art. 25, comma 1, del c.p.a.; Caramori Pianta S.R.L., Eco Green S.R.L., rappresentati e difesi dall'avv. Simone Uliana, con domicilio eletto presso la Segreteria dell'intestato TAR ai sensi dell'art. 25, comma 1, del c.p.a.;

contro

Societa' Concessioni Autostradali Venete - Cav S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;

nei confronti di

Impresa Terranova Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Lilli, Luciano Mastrovincenzo, Sebastiano Tonon, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901; De Zottis S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Lilli, Sebastiano Tonon, Luciano Mastrovincenzo, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901;

per l'annullamento

della determinazione dell'Amministratore delegato della società intimata n. 15512 del 20.12.2012 con cui si è aggiudicato in via definitiva la gara d'appalto ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria del verde presso le competenze autostradali per gli anni 2013, 2014, 2015 - Bando rif. CAV/07/2012 - C.I.G. 4207348D64 - alla parte controinteressata; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Societa' Concessioni Autostradali Venete - Cav S.p.A. e di Impresa Terranova Giuseppe e di De Zottis S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Ati Impresa Terranova Giuseppe, Societa' De Zottis Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Tonon, Francesco Lilli, Luciano Mastrovincenzo, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori

come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, la società Adigest s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria in A.T.I. con le società (mandanti) Camori Piante s.r.l. ed Eco Green s.r.l. ha impugnato l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto indetta dalla Società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione ordinaria del verde presso le competenze autostradali per gli anni 2013, 2014 e 2015”, disposta in favore dell'ATI di Terranova Giuseppe.

1.1. Con il medesimo gravame, sono stati altresì impugnati, nei limiti dell'interesse della ricorrente gli atti di gara, ed in particolare i capi A4) ed A5), Punto IX, del Disciplinare di gara, «per il caso in cui le percentuali di requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ivi richieste, con specifico riferimento ai componenti di un'ATI, dovessero essere interpretate in violazione delle disposizioni cogenti di cui all'art. 37, commi 4 e 13, del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, dell'art 275, comma 2; D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del Punto VII del Disciplinare di gara».

1.2. La ricorrente precisa di aver partecipato alla gara d'appalto sopra citata e di essersi classificata seconda in graduatoria, con punti 73,22, dietro l'ATI Terranova Giuseppe che totalizzava punti 84,36.

1.3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 37, commi 4 e 13, del d.lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 275 del D.P.R. n. 207 del 2010 e della lex specialis di gara (e, segnatamente, del Punto VII e dei capi A4) ed A5)- Punto IX del Disciplinare di gara) e della par condicio dei concorrenti, poiché l'ATI controinteressata doveva andare esclusa dalla procedura concorsuale in esame per carenza dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal combinato disposto dei capi A4) ed A5) - Punto IX - e Punto VII del Disciplinare di gara. Nello specifico, la ricorrente deduce che l'Impresa Terranova Giuseppe, designata capogruppo del costituendo R.T.I. odierno controinteressato, con una quota partecipativa del 90%, non avrebbe rispettato, in fase di offerta, il principio di necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione (al medesimo RTI), di qualificazione e di esecuzione dei servizi appaltati e ciò in violazione del Punto IX (capi A4) e A5)) del Disciplinare di gara, a mente del quale i concorrenti avrebbero dovuto attestare “il fatturato globale d'impresa realizzato negli esercizi 2009, 2010 e 2011 che complessivamente non deve essere inferiore ad euro 6.747.553,00” e di “aver realizzato nel suddetto periodo almeno uno dei seguenti servizi: n.1 (uno) servizio analogo pari al 40% dell'importo posto a base di gara; n.2 (due) servizi analoghi pari al 55% dell'importo posto a base di gara”. Ed invero, quanto al fatturato globale d'impresa, l'Impresa Terranova Giuseppe avrebbe dovuto possedere il requisito de quo, in misura pari ad almeno Euro 6.072.797,70 (ovvero pari al 90% di Euro 6.747.553,00). Di contro, la capogruppo dell'ATI controinteressata avrebbe dichiarato di possedere il requisito richiesto nella misura di soli Euro 5.557.504,00.

Del pari, per quanto riguarda il requisito di capacità tecnico e professionale, la capogruppo dell'ATI controinteressata avrebbe dichiarato di aver realizzato nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando un servizio analogo per un importo pari ad Euro 1.107.721,20 (Contratto n. 2345 del 15.03.2010 concluso con la Società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.).

Tuttavia, in ragione della propria quota di partecipazione al Raggruppamento e di esecuzione del servizio pari al 90%, se ne ricaverebbe che, in virtù della clausola rubricata al Punto VII del Disciplinare – secondo cui, “... In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti in cui i soggetti assumano ciascuno una prestazione, il possesso dei requisiti deve essere commisurato alle prestazioni che in caso di aggiudicazione saranno da ciascuno assunte” – ,

essa avrebbe dovuto dimostrare, sempre a pena di esclusione, di aver eseguito un servizio analogo, nel periodo di riferimento, per un importo almeno pari ad Euro 1.214.559,50, ovvero pari al 90% del “40% dell’importo posto a base di gara”.

2) violazione dell’art. 37, commi 4 e 13, del d.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 275 del D.P.R. n. 207 del 2010 e della *lex specialis* di gara (e, segnatamente, del Punto VII e dei capi A4) ed A5)- Punto IX del Disciplinare di gara) e della *par condicio* dei concorrenti, poiché il fatturato complessivo realizzato nel triennio di riferimento dall’Impresa Terranova Giuseppe per “servizi analoghi” non ammonterebbe ad Euro 3.041.710,64, come dalla stessa autocertificato in gara, ma ad Euro 3.023.178,90, ossia ad una somma inferiore al 90% dell’importo complessivo posto a base d’asta, con conseguente difetto del requisito di capacità tecnico-professionale (necessario a pena di esclusione per la partecipazione alla gara in esame), per la mancanza di corrispondenza tra quote di partecipazione, esecuzione e qualificazione, anche sotto questo profilo, così come invece imposto al Punto VII del Disciplinare di gara.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 ed 88 del d.lgs. n. 163 del 2006, eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, imparzialità buon andamento. Infatti il giudizio di congruità dell’offerta svolto dalla Commissione tecnica all’uopo nominata da CAV, e successivamente fatto proprio dal seggio di gara, risulterebbe viziato in quanto l’ATI aggiudicataria non avrebbe prodotto giustificazioni afferenti a tutte le voci di costo asseritamente richieste dal disposto dell’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 ed in particolare, in ordine ai seguenti elementi: «a) economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; b) soluzioni tecniche adottate; c) condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi; d) originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; f) eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato».

Inoltre, l’ATI Terranova non avrebbe prodotto giustificazioni attendibili e congrue neanche con riferimento al costo della manodopera e dei mezzi meccanici.

2. Si è costituita in giudizio la Società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

2.1. Quanto al primo profilo di censura, l’Amministrazione resistente deduce che la normativa di gara si limitava a prescrivere, per ipotesi di R.T.I., che: “in ogni caso, il mandatario o l’impresa indicata come tale (...) deve possedere almeno il 40% del requisito in questione mentre il restante 60% deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10% del requisito in questione. A norma dell’art. 275, comma 2, D.P.R. 207/2010, l’impresa mandataria deve possedere in ogni caso il requisito in misura maggioritaria” (cfr. punto “A4”). Pertanto, nel caso in esame, l’Impresa Terranova soddisferebbe in pieno la menzionata prescrizione di gara, oltre che il possesso in misura comunque maggioritaria rispetto alla mandante.

2.2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione resistente obietta che i periodi di riferimento temporale di esecuzione delle prestazioni eseguite (con riguardo al requisito dei “servizi analoghi”) di cui il ricorrente lamenta la mancanza risulterebbero invero già specificati nell’ambito dei documenti contabili prodotti dall’Impresa Terranova a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, con conseguente infondatezza anche di tale censura.

2.3. Quanto al terzo rilievo, la stazione appaltante rammenta che il giudizio di anomalia impinge nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione procedente, che pertanto può essere sindacata solamente sotto gli aspetti della manifesta illogicità ed irragionevolezza: profili che non sarebbero ravvisabili nella specie. Inoltre, la Commissione tecnica incaricata dell’espletamento delle relative operazioni avrebbe puntualmente ed

esaurientemente motivato il giudizio in esame, rilevando che: “l’analisi di ciascun prezzo evidenzia quantità di ore di manodopera, compatibili con le attività da svolgersi, alla luce della organizzazione del lavoro dell’ATI; il costo del lavoro si riferisce ai prezzi della manodopera secondo specifici prezziari del settore; i costi dei materiali e dei trasporti sono correttamente esplicitati nella analisi dei singoli prezzi; le voci che costituiscono i costi della sicurezza *ex lege* sono correttamente esplicitati nelle analisi e risultano globalmente congrui; l’ATI individua un utile adeguato, nello svolgimento dell’appalto, tale da definire l’offerta presentata congrua”.

3. Anche l’ATI controinteressata si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza di ciascun motivo di ricorso ed evidenziando, fra l’altro, che alla data di scadenza della presentazione dell’offerta era già entrata in vigore la modifica dell’art. 37, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006, con conseguente necessità di applicare il principio della triplice corrispondenza invocato dalla ricorrente solo per gli appalti di lavori pubblici. In ogni caso, i moduli di presentazione dell’offerta, predisposti da CAV s.p.a., non avrebbero contenuto alcun riferimento alla necessità di rispettare il suddetto principio.

3.1. L’ATI controinteressata, oltre a difendersi nel merito delle censure proposte, ha altresì proposto ricorso incidentale chiedendo l’annullamento dei verbali di gara, nonché degli atti e provvedimenti relativi alla procedura in questione, nella parte in cui è stata ammessa l’ATI Adigest ricorrente principale.

3.2. In particole, la ricorrente in via incidentale ha dedotto i seguenti motivi di censura:

a) violazione degli artt. 38, comma 1, lettera c), e 46, comma 1, e 2 del d.lgs. n. 163 del 2006, dei principi di par condicio ed imparzialità nonché eccesso di potere, in quanto uno dei tre responsabili tecnici dell’impresa Adigest non avrebbe rilasciato le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale. In particolare, risulterebbe il difetto della predetta dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno di cause ostative ex art. 38 da parte di Melon Alberto, responsabile tecnico dimissionario nell’anno antecedente la pubblicazione del bando.

b) Violazione degli artt. 38, comma 1, lettera c), e 51 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere dal momento che, premesso che l’impresa mandante dell’ATI ricorrente ha affittato il ramo d’azienda dall’impresa individuale “Caramori Piante di Carlo Caramori”, il titolare di tale ultima impresa avrebbe reso la dichiarazione di cui all’art. 38, “limitatamente alla lettera c)”, in qualità di “direttore tecnico” dell’impresa affittuaria (ovvero la “Caramori Piante s.r.l.”), anziché rendere la dichiarazione completa ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006. Conseguentemente sarebbe stato violato anche l’art. 51 del codice dei contratti pubblici che consente il subentro di soggetti risultanti da operazioni di cessione, affitto di azienda, ovvero da trasformazione fusione e scissione di società durante la gara, soltanto previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale sia di ordine speciale.

c) Violazione degli artt. 41, 42, 48 e 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 nonché del Punto IX del Disciplinare di gara, ed eccesso di potere, poiché l’Adigest non avrebbe dimostrato correttamente il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dalla *lex specialis* di gara. Infatti, l’impresa Adigest, capogruppo dell’ATI ricorrente si è avvalsa ex art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 dei requisiti della società Di Iacovo Domenico e Figli a r.l. Conseguentemente, l’impresa ausiliaria Di Iacovo si impegnava a prestare il requisito relativo al fatturato in servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore ad Euro 1.800.000,00, nonché quello relativo all’esecuzione di servizio analogo di importo non inferiore a Euro 640.000,00.

A comprova del requisito in parola, tuttavia, l’ausiliaria, pur producendo tre contratti, avrebbe fornito alla stazione appaltante un unico certificato di esecuzione lavori, relativamente al primo contratto – fomendo, per gli altri due affidamenti, soltanto alcune fatture –, che riguarderebbe invero l’esecuzione di un servizio da parte dell’ATI costituita dalla Di Iacovo Domenico & Figli con le imprese Iaquinta Saverio e Verbicaro s.a.s., senza che siano indicate le quote di servizi imputabili alla impresa Di Iacovo “*uti singula*”, con conseguente insufficienza della documentazione prodotta rispetto a quanto dichiarato, in violazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006. In ogni

caso, l'importo del servizio reso dall'ausiliaria, se commisurato alla propria quota di partecipazione all'ATI, non soddisferebbe quello richiesto dalla legge di gara per la partecipazione di Adigest.

4. Con ordinanza n. 104 del 2013, il Collegio accoglieva la richiesta di misura cautelare «considerato che, ad una prima delibazione propria della fase cautelare: a) i motivi di censura sollevati con il ricorso incidentale, alla luce delle controdeduzioni svolte dalla ricorrente, non appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento; b) il ricorso principale appare, invece, sostenuto da idonei elementi con particolare riguardo al primo motivo di censura proposto (...)».

5. In vista dell'udienza fissata per la discussione del merito le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.

6. All'udienza del 3 luglio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'odierno gravame ha ad oggetto l'esito della gara indetta – con bando spedito per la pubblicazione in GUUE in data 28.6.2012 – dalla Società Concessioni Autostradali Venete – CAV s.p.a. per l'affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria del verde presso le competenze autostradali per gli anni 2013, 2014 e 2015”, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'utilizzo dei pesi e dei criteri indicati al Punto IX del Disciplinare di gara.

2. Preliminarmente, quanto all'ordine delle questioni da trattare, il Collegio ritiene di dovere esaminare prioritariamente il ricorso incidentale in quanto finalizzato a contestare la legittimazione della ricorrente principale, mediante censura della sua ammissione al procedimento di valutazione comparativa concorrenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).

3. Questo Tribunale, con ordinanza n. 104 del 2013, ha invero concesso la misura cautelare richiesta, tuttavia, a seguito del più approfondito scrutinio proprio della presente fase di merito, quelle conclusioni non possono essere confermate per le motivazioni di seguito svolte.

3.1. Ed invero, con riguardo al secondo motivo di impugnazione incidentale, risulta documentalmente che Carlo Caramori abbia reso esclusivamente “nella sua qualità di direttore tecnico” della società “Caramori Piante s.r.l.” le dichiarazioni ex art. 38, comma 1, e limitatamente alla assenza delle cause ostative riconducibili alle lettere b), c) ed m-ter) di tale disposizione (cfr. “SCHEDA 2”, dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione ... di cui all' art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006 ed in particolare: lettere a), b) e c), doc. 44 di parte ricorrente), benché lo stesso sia al contempo legale rappresentante della società “Caramori Piante di Carlo Caramori” che ha affittato in data 23.3.2012 alla prima un ramo della propria azienda (cfr. doc. 43 di parte ricorrente).

3.2. La questione giuridica da risolvere con riguardo alla presente censura è dunque quella di stabilire se le dichiarazioni ex art. 38, nella loro completezza, debbano essere espressamente riferite anche al legale rappresentante/amministratore dell'impresa dalla quale la concorrente (nel caso di specie, mandante dell'ATI concorrente) si sia resa affittuaria di un ramo di azienda.

3.3. Al quesito il Collegio ritiene di poter dare risposta affermativa.

Vero è che nel codice degli appalti manca una norma, con effetto preclusivo, che preveda in caso di cessione o fitto d'azienda un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi degli amministratori e direttori tecnici della cedente - atteso che l'art. 51 del codice si occupa della sola ipotesi di cessione del ramo d'azienda successiva all'aggiudicazione della gara - tuttavia non è neppure dubitabile che la norma di cui al citato art. 38, comma 1, lett. c), comprende anche ipotesi non testuali, ma pur sempre ad essa riconducibili sotto il profilo della sostanziale continuità del soggetto imprenditoriale a cui si riferiscono (così TAR Napoli, Sez. I, 03 giugno 2013, n. 2868, nonché A.P. n. 10 del 2012 per la fattispecie specifica della cessione d'azienda).

3.4. Peraltro, l'esigenza di riferire le dichiarazioni anche agli amministratori dell'impresa dalla quale la concorrente

ha ottenuto la disponibilità dell'azienda è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell'azienda, dal momento che l'influenza dell'impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sezione III, 18 luglio 2011, n. 4354; C.G.A., 5 gennaio 2011, n.8 e 26 ottobre 2010, n. 1314; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 16 marzo 2011, n. 488).

3.5. Né, per le stesse ragioni, può aver rilievo la circostanza che, nel caso di specie, il fitto di ramo di azienda sia intervenuto in epoca antecedente (tre mesi prima) alla pubblicazione del bando.

3.6. Pertanto, deve rilevarsi che in conseguenza dell'incompletezza della dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, la stazione appaltante non è stata posta in grado di effettuare il controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti generali in capo al soggetto "affittante" il ramo d'azienda, non potendosi ritenere a tal fine fungibile la dichiarazione di Carlo Caramori "nella sua qualità di direttore tecnico" della società affittuaria "Caramori Piante s.r.l.", malgrado l'identità soggettiva fra questi e il legale rappresentante della società affittante "Caramori Piante di Carlo Caramori".

3.7. Risulta pertanto confermata l'omissione, con riguardo a tale ultima qualifica, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali con riguardo a tutte le lettere dell'art. 38, stigmatizzata con il secondo motivo di ricorso incidentale.

4. Passando all'esame del terzo motivo di ricorso incidentale, risulta *per tabulas* che Adigest, capogruppo mandataria dell'A.T.I. ricorrente, ha dichiarato di avvalersi ex art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 dei requisiti di capacità economico-finanziaria della società ausiliaria "Di Iacovo Domenico e Figli a r.l." per i seguenti requisiti mancanti: "servizi analoghi ... effettuati negli ultimi tre anni antecedente la pubblicazione del bando di gara, con l'indicazione dei singoli importi la cui somma non deve essere inferiore a Euro 1.800.000,00 con l'indicazione delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi"; nonché "di aver effettuato nel suddetto periodo, almeno n.1 (uno) servizio analogo non inferiore a Euro 640.000,00".

4.1. A comprova dei requisiti in parola, l'ausiliaria ha fornito alla stazione appaltante il contratto di appalto stipulato con Anas s.p.a. e l'ATI costituita fra la Di Iacovo Domenico & Figli a r.l. con le imprese Iaquina Saverio e Verbicaro s.a.s., avente ad oggetto "servizio onnicomprensivo per il mantenimento in efficienza delle opere in verde lungo la tratta dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria compresa tra i km 148 + 442 ed i km 294 + 500", il cui certificato di esecuzione lavori attesta un importo per lavori complessivamente eseguiti (dall'ATI suddetta) pari a Euro 1.846.983,00 (cfr. doc. 6, pag. 3, allegato al ricorso incidentale sub "importo contabilizzato"). Mentre la somma di Euro 2.046.573,45 riguarda il diverso importo posto a base d'asta dell'appalto.

4.2. Tuttavia, in quanto il servizio in questione non è imputabile alla sola Di Iacovo Domenico & Figli a r.l. ma all'ATI alla quale tale società risulta aver partecipato con una quota del 71% (cfr. contratto allegato, doc. 49 di parte ricorrente), deve ritenersi che – anche volendo prescindere da ogni considerazione circa l'idoneità di una "dichiarazione" di avvalimento siffatta, avente cioè ad oggetto, diversamente da quanto genericamente dichiarato, un servizio non direttamente e unicamente riferibile alla sola società ausiliaria – il requisito economico-finanziario che può essere prestato, in riferimento al servizio medesimo, non può essere superiore a un importo complessivo pari ad Euro 1.311.357,93 (e non, dunque, ad Euro 1.453.067,10 come sostenuto dalla ricorrente), ossia all'importo commisurato alla propria quota di partecipazione all'ATI medesima (ove la somma di Euro 1.311.357,50 corrisponde al 71% di Euro 1.846.983,00).

4.4. Orbene, tale importo risulta oggettivamente inferiore al requisito richiesto dalla legge di gara in capo all'impresa capogruppo Adigest relativamente ai "servizi analoghi", posto che, avendo quest'ultima dichiarato una partecipazione al raggruppamento pari al 42% del totale, detta società doveva possedere un requisito di capacità

economica e finanziaria almeno pari a Euro 1.416.986,13 (ossia al 42% dell'importo posto a base di gara pari di Euro 3.373.776,50), in forza del principio di necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione dei servizi appaltati sancito dalla legge di gara (cfr. in particolare, punto VII del Disciplinare di gara).

4.4. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e assorbiti gli ulteriori profili di censura non specificamente esaminati, il ricorso incidentale deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale.

5. In considerazione della complessità e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in ordine alle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale e, conseguentemente, dichiara improcedibile il ricorso principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)